

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2009

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 30.04.2009.

Il Comune di Montegrotto Terme indice, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10/96, il pubblico concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve o altre destinazioni degli alloggi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per essere inseriti nella graduatoria di assegnazione alloggi, tutti coloro che hanno già partecipato a precedenti bandi di concorso sono tenuti a ripresentare la domanda.

1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 2.4.1996 n. 10, per conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Ai sensi dell'Art. 40 comma 6 del Decreto Legislativo n. 286/98 così come sostituito dall'Art. 27 della Legge 30/7/2002 n. 189, il Cittadino di altri Stati è ammesso se titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e se esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montegrotto Terme, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale. In deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano o prestino servizio nella provincia di Padova, ovvero risiedano nella provincia di Padova, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune di Montegrotto Terme non superi, in questa ipotesi, i 90 km;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima I.N.P.S. anno 2008, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale ;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla L. R. 18/2006 art. 11, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5.08.1978 n. 457 e successive modifiche e di integrazioni. Il reddito di riferimento è quello di cui all'art. 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dedotti gli oneri di cui al successivo art. 10, dichiarato nel 2009 (e riferito al 2008). Il limite di reddito, attualmente vigente è il seguente:

€ 23.184,00 (decreto del dirigente edilizia abitativa n. 19 del 04.02.2009)

NUCLEO FAMILIARE ¹	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
	Euro	Euro
1 o 2 componenti	23.184,00	13.910,40
3 componenti	23.700,45	14.426,85
4 componenti	24.216,90	14.943,30
5 componenti	24.733,35	15.459,75
6 componenti	25.249,80	16.492,65
7 componenti	25.766,25	17.009,10
8 e più componenti	26.282,70	17.525,55
Il limite di accesso è ulteriormente aumentato di Euro 516,45= per ogni figlio a carico.		

¹ Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Per il cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo il coniuge e figli residenti in Italia e coabitanti con il richiedente e i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento (allegare copia della domanda e, se il ricongiungimento è relativo a parenti diversi dai figli, lo stato di famiglia rilasciato dal paese d'origine che comprovi la presenza nel nucleo da oltre 2 anni o autodichiarazione sostitutiva). Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i

discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate dall'art. 2 comma 1, lett. a) e art. 7, comma 1 n. 4) e 5). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

² Nel caso si tratti di nucleo familiare di 2 componenti di cui uno sia figlio a carico del capo famiglia, il limite di reddito è elevato di 516,45 Euro. In quanto compatibile con la predetta nozione di nucleo familiare si applica anche la definizione di nucleo fornita dall'articolo 2 comma 2 D. Lgs. 3.05.2000 n°130.

- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I suelencati requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda del bando di concorso nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

2 - PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente e al suo nucleo familiare:

A) condizioni soggettive

1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con versamento ex Gescal (conteggiato fino al 31/12/1998):

- 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
- 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
- 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5.

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;

2) nucleo familiare il cui reddito convenzionale per l'anno 2008 non superi l'importo di una pensione minima I.N.P.S. (pari ad Euro 5.760,56) punti 4;

3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore ai sessanta anni: punti 1;

4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore ai sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;

5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa: punti 5;

6) nuclei familiari di cittadini italiani emigrati all'estero che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;

7) nucleo familiare composto da 5 o più persone: punti 2;

8) nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori: punti 3;

9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;

10) anzianità di collocazione in precedenti graduatorie definitive punti 0,5 – 5

Non sono tra loro cumulabili: -le condizioni di cui ai punti 3 e 4; -le condizioni di cui ai punti 4 e 5.

B) condizioni oggettive

1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno alla data di scadenza del presente bando dovuta a:

- 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica (art. 7, 1° comma, n. 1, lett. a) DPR 1035/72); punti 5;
- 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
- 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità:punti 1;
- 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

La condizione di cui al n. 1 non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del presente bando dovuta a:

2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'Autorità competente:

- 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e la cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
- 2.1.2) da piu' di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;

2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità, secondo quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, n. 4, lett. b) del DPR 1035/1972, e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;

2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5;

In caso di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, per ottenere il punteggio, il richiedente deve allegare copia degli atti esecutivi notificati dal proprietario. Per l'attribuzione del punteggio dovrà essere allegata citazione di sfratto per finita locazione notificata. Dovrà essere successivamente consegnata all'ufficio documentazione attestante la convalida.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono fra loro cumulabili.

3 -MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. **dovrà essere redatta su apposito modulo**, in distribuzione gratuita, e dovrà essere bollata con **marca da Euro 14,62** (DPR 26.10.72 N. 642 e successive modificazioni ed integrazioni). Se la domanda non è sottoscritta avanti un dipendente comunale dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità. I moduli verranno consegnati e le domande saranno raccolte **a partire dal giorno 01.04.2009 per 30 giorni consecutivi** e quindi **fino al 30.04.2009 compreso** con le seguenti modalità:
-per posta tramite raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Montegrotto Terme, P.zza Roma 1, c.a.p. 35036;
-con consegna presso il Protocollo presso il Comune di Montegrotto T., P.zza Roma n. 1, nei seguenti orari Lu – Mar - Mer - Gio -Ven ore 9.00 – 13.00, Mar e Gio dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Presso il Servizio Tributi-Patrimonio, è disponibile su appuntamento un servizio di assistenza per la corretta compilazione della domanda, da richiedere ai seguenti numeri 0498928724-725.

I Servizi Sociali con sede in Piazza Roma, 1 Piano II°, Montegrotto Terme, saranno a disposizione per la sola

distribuzione dei moduli.

Il punteggio verrà attribuito sulla base delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00 e della documentazione allegata dal richiedente alla domanda o raccolta in fase istruttoria previa verifica dei requisiti di legge.

Vanno prodotti contestualmente alla domanda i documenti relativi a condizioni di punteggio riferite a situazioni non certificabili o verificabili da parte del Comune. I requisiti di cui al punto 1, lett. a), b), c), d), f), g) sono attestati dal concorrente con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contestuale alla domanda di alloggio.

Il requisito di cui al punto 1, lett. e) e la condizione di cui al punto 2, lett. A), n. 2, relativa alla richiesta di attribuzione di punteggio per reddito, viene verificato sulla base della certificazione della situazione reddituale; in caso di redditi non certificabili o non certificati **va dichiarato l'importo annuo comunque percepito.**

IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI CHE POSSANO INCIDERE NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO O CHE RIGUARDINO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE VERRA' INOLTRE DENUNCIATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. L'art. 316 ter del Codice Penale prevede che chiunque mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente contributi o altri vantaggi da un ente pubblico, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Le domande dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12.00 del 30.04.2009.**

Per i richiedenti emigrati all'estero tale termine è prorogato di 15 giorni.

Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. entro i suddetti termini. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria provvisoria sarà deferita, mediante apposita convenzione, all'ATER di Padova. Tale azienda inoltrerà al Comune di Montegrotto Terme la graduatoria provvisoria redatta dall'apposita commissione interna di cui all'art. 5, comma 3 della Legge Regionale n. 10/1996. Tale graduatoria sarà quindi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montegrotto Terme per 30 giorni consecutivi.

Alla graduatoria sarà allegato l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni.

Qualora il reddito dichiarato all'atto della domanda sia ritenuto inattendibile, il Comune effettuerà tramite gli Uffici competenti gli opportuni accertamenti, collocando il concorrente in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento. Nel caso in cui al momento dell'assegnazione non sia ancora concluso l'accertamento, si procederà alle assegnazioni dei concorrenti successivi collocati in graduatoria. Qualora, a seguito dell'accertamento, risultasse una situazione reddituale diversa da quella dichiarata, ed idonea a comportare una modifica in senso negativo del punteggio attribuito con riserva, il concorrente verrà escluso dalla graduatoria con provvedimento a firma del Capo Settore competente.

Ai lavoratori emigrati all'estero verrà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo raccomandata.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/96.

Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6) della L.R. n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5) della L.R. 10/96.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino all'approvazione di nuova graduatoria definitiva a seguito di successivo bando di concorso.

5 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi avverrà secondo l'ordine della graduatoria definitiva in applicazione dell'art. 9, comma 3 L.R. 10/96 previa produzione da parte del potenziale assegnatario di tutta la documentazione necessaria alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 L.R. Veneto 10/96, nonché delle condizioni comportanti l'attribuzione del punteggio.

La scelta degli alloggi è effettuata secondo l'ordine della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi, correlando la composizione dei nuclei familiari a parametri di superficie degli alloggi disponibili indicati dall'art. 9, comma 3 della L.R. Veneto 10/96. I concorrenti possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto per gravi motivi da indicare espressamente in apposito verbale. In caso di rinuncia ritenuta ingiustificata, il concorrente verrà escluso dalla graduatoria con provvedimento motivato a firma del Responsabile del Settore competente.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 118 del 30.03.1971 art. 27 (priorità agli invalidi con handicap motorio per le assegnazioni di alloggi al piano terra), sarà disposta con atto del Responsabile del settore competente valutata con priorità la superficie di

ciascun alloggio disponibile e la consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata L.R. dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

6 MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. Ven. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni, collocando gli assegnatari nelle aree ivi previste. Tale canone è determinato direttamente dall'Ufficio canoni dell'Ater di Padova ed è calcolato con riferimento all'ammontare del reddito imponibile.

Si informa che l'Unità Organizzativa competente per l'indizione del Bando di Concorso è il Servizio Patrimonio del Comune di Montegrotto Terme, P.zza Roma n. 1, (Responsabile del Procedimento Dr.ssa Chiara Scarin).

Per quant'altro si rinvia al testo della L.R. Veneto 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge regionale n. 8 del 25.01.2005 art. 1.

Montegrotto Terme, 05 marzo 2009

IL RESPONSABILE TRIBUTI-PATRIMONIO
Dr.ssa Chiara Scarin

Struttura: Unità Patrimonio - Piazza Roma 1- 35036 Montegrotto Terme (PD)
Responsabile del procedimento: dr.ssa Chiara Scarin (tel 049/8928725)
Informazioni e visione atti: tel. 049/8928723 – fax 049/8928717
Orario di ricevimento: martedì e venerdì 10:00 - 13:00, giovedì 12:00 - 13:00 e 15:30 - 17:30
Internet: www.montegrotto.org
Indirizzo e-mail: tributi@montegrotto.org